UNIONE DI COMUNI
"ALTA MARMILLA"

STATUTO

PER L'ORDINAMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE TRA I COMUNI DI:

ALBAGIARA, ALES, ASSOLO, ASUNI, BARADILI, BARESSA, CURCURIS, GONNOSCODINA, GONNOSNO', MOGORELLA, MORGONGIORI, NURECI, PAU, RUINAS, SENIS, SINI, USELLUS, VILLA S. ANTONIO E VILLA VERDE.

Approvato con delibera A.d.S. **n. 1 del 27 giugno 2007**

Modificato con delibera A.d.S. **n. 4 del 10 febbraio 2017**

Allegato n. 1 alla deliberazione A.d.S. n. 4/2017

INDICE

TITOLO I	
Principi fondamentali	
Art. 1	Istituzione dell'Unione
Art. 2	Statuto e regolamenti
Art. 3	Finalità e ruolo dell'Unione
Art. 4	Obiettivi programmatici
Art. 5	Criteri generali dell'azione amministrativa
Art. 6	Durata dell'Unione
Art. 7	Recesso di un comune dall'Unione e adesione di nuovi comuni
Art. 8	Funzioni dell'Unione
Art. 9	Modalità di attribuzione delle funzioni e servizi all'Unione
Art. 10	Modalità di gestione delle funzioni e servizi trasferiti
Art. 11	Modalità di ripartizione delle spese e delle entrate

TITOLO II	
Organi di governo	
Capo I: Organi dell'Unione	
Art. 12	Organi dell'Unione
Capo II: L'Assemblea	
Art. 13	Composizione dell'Assemblea
Art. 14	Competenze dell'Assemblea
Art. 15	Diritti e doveri dei componenti dell'Assemblea
Art. 16	Attività di garanzia e controllo assembleare
Art. 17	Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea
Capo III: Il Presidente della Giunta	
Art. 18	Il Presidente
Art. 19	Elezione del Presidente
Art. 20	Il vice Presidente
Art. 21	Composizione ed elezione della Giunta
Art. 22	Competenze della Giunta
Art. 23	Cessazione dalla carica di membro della Giunta
Art. 24	Conferenze degli assessori comunali

TITOLO III	
Istituti di partecipazione	
Art. 25	Principi della partecipazione
Art. 26	Iniziativa popolare
Art. 27	Diritto d'informazione e di accesso agli atti

TITOLO IV Organizzazione amministrativa	
Art. 28	Principi generali
Art. 29	Principi in materia di ordinamento degli uffici
Art. 30	Organizzazione degli uffici e dei servizi
Art. 31	Il Personale
Art. 32	Il Dirigente apicale

TITOLO V Finanze e contabilità	
Art. 33	Finanze dell'Unione
Art. 34	Bilancio e programmazione finanziaria
Art. 35	Ordinamento contabile e servizio finanziario
Art. 36	Revisione economica e finanziaria
Art. 37	Affidamento del servizio di tesoreria

TITOLO VI Norme transitorie e finali	
Capo I: Norme transitorie	
Art. 38	Effetti dello statuto
Art. 39	Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili
Capo II – Norme finali	
Art. 40	Norma finale

STATUTO

PER L'ORDINAMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE TRA I COMUNI DI:

ALBAGIARA, ALES, ASSOLO, ASUNI, BARADILI, BARESSA, CURCURIS, GONNOSCODINA, GONNOSNO', MOGORELLA, MORGONGIORI, NURECI, PAU, RUINAS, SENIS, SINI, USELLUS, VILLA S. ANTONIO E VILLA VERDE.

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Istituzione dell'Unione

1. In attuazione dell'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, è stata costituita tra i comuni di Albagiara, Ales, Assolo, Asuni, Baradili, Baressa, Curcuris, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Masullas, Mogorella, Morgongiori, Nureci, Pau, Pompu, Ruinas, Senis, Simala, Sini, Siris, Usellus, Villa s. Antonio e Villa Verde, l'Unione di Comuni "Alta Marmilla".

   1.a) L'Assemblea dei Sindaci dell'Unione:

   - con deliberazione n. 6 del 9.10.2007 ha preso atto dell'uscita dall'Unione di comuni "Alta Marmilla" dei comuni di Masullas e Siris;
   - con deliberazione n. 9 del 24.10.2007 ha preso atto dell'uscita dall'Unione di comuni "Alta Marmilla" del comune di Pompu;

   1.b) Il Comune di Simala, con deliberazione consiliare n. 15 del 16 marzo 2016, ha comunicato il "*Recesso dall'Unione di Comuni Alta Marmilla*";

   1.c) Il Comune di Gonnostramatza, con deliberazione consiliare n. 39 del 18 ottobre 2007, ha comunicato il "*L'adesione all'Unione Parte Montis*";

   1.d) L'Unione di Comuni "*Alta Marmilla*" (di seguito UNIONE) risulta dunque definitivamente costituita fra i seguenti 19 comuni: Albagiara, Ales, Assolo, Asuni, Baradili, Baressa, Curcuris, Gonnoscodina, Gonnosnò, Mogorella, Morgongiori, Nureci, Pau, Ruinas, Senis, Sini, Usellus, Villa s. Antonio e Villa Verde.

2. L'Unione ha sede nel Comune di ALES (OR), presso la struttura dell'ex Comunità montana <<*dell'Alta Marmilla*>>, via Anselmo Todde, n. 18.

3. L'Unione di Comuni è un ente locale con autonomia normativa, organizzativa, finanziaria e ha potestà statutaria nell'ambito dei principi fissati nella Costituzione, dalle norme comunitarie, statali e regionali.

4. I suoi organi collegiali si riuniscono, di norma, nella sede dell'Ente.

5. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei comuni che la costituiscono.

6. L'Unione di Comuni si identifica, negli atti e nel sigillo, con il nome di *<<Unione di Comuni "Alta Marmilla>>* e con lo stemma dell'ente. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze è esibito il gonfalone dell'Ente.

7. L'uso dello stemma e del gonfalone, nonché le loro caratteristiche particolari, sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 2
Statuto e regolamenti

1. Lo Statuto, approvato con le modalità previste dall'art. 32 del D.lgs. n. 267/2000, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, determina le norme fondamentali dell'organizzazione e dell'attività dell'Unione di Comuni, alle quali devono conformarsi tutti gli atti sotto ordinati.

2. Le modifiche dello Statuto sono approvate dall'Assemblea dei Sindaci con le procedure e le modalità previste per l'approvazione dello Statuto stesso, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

3. L'Unione di Comuni emana regolamenti nelle materie previste dalla legge e dal presente Statuto e, in generale, nelle materie di propria competenza.

Art. 3
Finalità e ruolo dell'Unione

1. L'Unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei comuni aderenti. A tal fine, essa rappresenta l'ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del d.lgs. n. 267/2000 e della legge regionale n. 12/2005.

2. L'Unione si impegna ad assicurare le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della vigente normativa.

3. L'Unione di Comuni, nella propria autonomia, persegue i fini istituzionali di cui al presente Statuto, in armonia con l'interesse dei comuni aderenti e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, di differenziazione, di efficacia ed efficienza.

4. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione di funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione dei loro atti normativi.
5. L'Unione è sede di confronto politico-istituzionale sui temi programmatici di valenza sovracomunale. La finalità è il conferimento di maggiore autorevolezza distrettuale nelle sedi e nelle scelte programmatiche regionali e provinciali.

6. Per una migliore organizzazione dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e in relazione al particolare contesto territoriale, l'Unione può prevedere la gestione delle funzioni e dei servizi per sub ambiti territoriali.

Art. 4
Obiettivi programmatici

1. Nel rispetto del principio di sussidiarietà sono obiettivi prioritari dell'Unione:

   a) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio dell'Unione, anche favorendo la partecipazione dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale compatibili con le risorse ambientali. A tal fine, essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini; valorizza inoltre il patrimonio storico, culturale e artistico dei comuni aderenti;

   b) favorire il miglioramento della qualità della vita della propria popolazione per rispondere più appropriatamente alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;

   c) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi a essa conferiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;

   d) ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;

   e) attivare ed estendere nuovi servizi e funzioni che per le loro caratteristiche si prestano alla gestione in forma associata.

Art. 5
Criteri generali dell'azione amministrativa

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti e all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e alla semplificazione dei procedimenti di sua competenza e al contenimento dei costi.

2. In particolare l'Unione:

   a) raccorda la propria azione amministrativa con quella degli altri enti pubblici operanti sul territorio e uniforma i rapporti con i comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici, al principio della leale collaborazione;
   b) definisce la propria struttura organizzativa secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione;

   c) assume e gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza;

   d) promuove la semplificazione dell'attività amministrativa.

Art. 6
Durata dell'Unione

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.

2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con l'approvazione di una uguale deliberazione consiliare da parte di almeno la metà più uno dei comuni partecipanti, adottata con le stesse procedure e la stessa maggioranza richieste per le modifiche statutarie. A seguito di tale delibera, i comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, succedono all'Unione in tutti i rapporti giuridici e in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento a ogni singola funzione o servizio.

Art. 7
Recesso di un comune dall'Unione
e adesione di nuovi comuni

1. Ogni comune partecipante può recedere unilateralmente dall'Unione, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

2. Il recesso deve essere comunicato entro il mese di giugno di ogni anno e ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

3. In caso di recesso da parte di uno o più comuni aderenti, ogni comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione. Il comune recedente dovrà comunque assumere gli obblighi di propria competenza relativi ai rapporti obbligatori ancora in corso o in essere al momento del recesso, usufruendo dei relativi servizi.

4. L'adesione all'Unione di nuovi comuni va deliberata da parte del Consiglio comunale di tali enti con le procedure e le modalità richieste per le modifiche statutarie. Essa è in ogni caso subordinata alla successiva approvazione da parte dell'Assemblea dell'Unione a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

Art. 8
Funzioni dell'Unione

1. I comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di una pluralità di funzioni amministrative, sia proprie che delegate, nonché la gestione di servizi pubblici.

Art. 9
Modalità di attribuzione di funzioni e servizi all'Unione

1. Il trasferimento delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 8 del presente Statuto viene effettuato a condizione che il trasferimento sia attuato da parte di almeno i 3/5 dei comuni dell'Unione.

2. Il trasferimento viene attivato con l'approvazione, a maggioranza semplice, dai consigli comunali dei comuni aderenti e, subito dopo, dall'Assemblea dell'Unione, di una convenzione, da sottoscrivere formalmente, che deve, in ogni caso, prevedere:

   a) il contenuto della funzione o del servizio trasferiti;

   b) i rapporti finanziari tra gli enti;

   c) i trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;

   d) la periodicità e i contenuti delle informazioni da fornire ai comuni;

   e) eventuale durata, nel caso in cui la durata medesima non coincida con quella dell'Unione;

   f) modalità di recesso.

   Il trasferimento si perfeziona con la sottoscrizione della convenzione.

3. La definizione delle competenze oggetto di trasferimento è operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, tale da evitare di lasciare in capo al comune competenze amministrative residuali.

4. L'Unione subentra ai comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti trasferiti all'atto dell'approvazione della delibera dell'Assemblea dell'Unione con la quale si perfeziona tale trasferimento.

5. La revoca all'Unione di funzioni e compiti già trasferiti, è deliberata unilateralmente dai consigli comunali, con provvedimento che indichi chiaramente la causa, entro il mese di giugno di ogni anno e ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo. Qualora la revoca di un servizio da parte di un comune, adeguatamente motivata da gravi eventi non prevedibili all'atto del trasferimento della funzione o servizio, determini la

riduzione del numero dei comuni conferenti il medesimo servizio al di sotto dei 3/5 del numero dei comuni dell'Unione, la stessa revoca è valida ed efficace solo previa accettazione da parte dell'Assemblea dell'Unione a maggioranza semplice.

Art. 10
Modalità di gestione di funzioni e servizi trasferiti

1. Le funzioni e i servizi trasferiti, sono gestiti:

   a) in economia, con impiego di personale proprio o comandato dai comuni;

   b) mediante affidamento a terzi, in base a procedure a evidenza pubblica;

   c) con le altre forme di gestione previste dagli articoli 112, 113 e 113-*bis* del d.lgs. n. 267/2000;

   d) mediante affidamento diretto a un comune dell'Unione, con apposita convenzione.

2. Per lo svolgimento dei servizi generali di amministrazione nonché di attività strumentali all'espletamento delle sue funzioni, l'Unione provvede direttamente con personale proprio o comandato oppure mediante convenzione con uno o più comuni dell'Unione.

3. L' Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del d.lgs. n. 267/2000, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli trasferiti.

Art. 11
Modalità di ripartizione delle spese e delle entrate

1. Nella fattispecie di trasferimento di funzioni e servizi da parte di tutti i Comuni, i relativi introiti e spese confluiscono nel bilancio dell'Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.

2. Nella fattispecie di trasferimento di funzioni e servizi non della totalità ma da parte di almeno i 3/5 dei comuni aderenti all'Unione, per ciascun servizio o funzione trasferiti, nell'ambito del bilancio dell'Unione, viene predisposto un apposito centro di responsabilità allo scopo di poter rilevare la gestione contabile del servizio. In questo caso il risultato della gestione, sia per l'impiego dell'avanzo che per il ripianamento del disavanzo, coinvolgerà esclusivamente i comuni che hanno stipulato la convenzione.

TITOLO II
ORGANI DI GOVERNO

Capo I
Organi dell'Unione

Art. 12
Organi dell'Unione

1. Gli organi dell'Unione di Comuni, sono:

   a) l' Assemblea dei Sindaci (A.d.S.);

   b) il Presidente;

   c) la Giunta dell'Unione (GU).

2. Gli organi dell'Unione agiscono nell'esclusivo interesse dell'Unione dei comuni partecipanti.

3. Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione dei comuni di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.

4. I componenti o titolari degli organi dell'Unione durano in carica fino al rinnovo degli organi comunali di cui sono membri o titolari.

5. L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e per la loro costituzione sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.

Capo II
L'Assemblea

Art. 13
Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è formata dai sindaci dei comuni associati o da un loro delegato, scelto tra i consiglieri comunali.

2. In caso di scioglimento di un consiglio comunale e di gestione commissariale del comune, sino al rinnovo degli organi comunali subentra nella carica di componente, in seno all'Assemblea dell'Unione, il Commissario.

3. Salvo il caso di cui al comma precedente, se componente l'Assemblea dell'Unione è un consigliere comunale, cessando per qualsiasi altro motivo da quest'ultima carica, decade *ipso iure* anche dalla carica presso l'Unione ed è

sostituito da un nuovo rappresentante del comune secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 14
Competenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione. Essa esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nel documento programmatico. L'Assemblea determina l'indirizzo politico e adotta gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del consiglio comunale in quanto compatibili con il presente Statuto.

2. L'Assemblea è validamente riunita alla presenza della maggioranza dei componenti e adotta validamente le proprie deliberazioni con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

3. L'Assemblea non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

4. L'Assemblea provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati.

5. Ai fini di avviare la procedura di insediamento degli organi dell'Unione, le singole Amministrazioni comunali aderenti debbono trasmettere le delibere di adesione e di approvazione dello schema di atto costitutivo e dello statuto dell'Unione al sindaco più giovane, il quale dovrà provvedere entro 7 giorni dal ricevimento dell'ultima delibera, alla convocazione dell'Assemblea.

Art. 15
Diritti e doveri dei componenti l'Assemblea

1. I componenti agiscono nell'interesse dell'intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato, godono di diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione dell'Assemblea, e hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del proprio mandato e altresì di prendere visione e ottenere copie degli atti delle aziende e istituzioni dipendenti o partecipate dall'Unione di Comuni.

2. I componenti esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno dell'Assemblea.

3. Essi intervengono alle sedute dell'Assemblea e possono proporre interrogazioni, interpellanze e mozioni nei modi previsti nel regolamento dell'Assemblea di cui all'art. 17 del presente Statuto. Possono svolgere incarichi a termine inerenti a materie di competenza consiliare su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimentale esterna.

Art. 16
Attività di garanzia e controllo dell'Assemblea

1. Può essere istituita la Commissione di garanzia e di controllo, secondo le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea.

2. L'Assemblea, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno, oltre a commissioni di natura consultiva, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione e il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento dell'Assemblea e dalla delibera di nomina delle commissioni.

Art. 17
Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea adotta, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, il regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito del presente Statuto. Alle eventuali modificazioni di tale regolamento l'Assemblea provvede con la stessa maggioranza.

Capo III
Il Presidente e la Giunta

Art. 18
Il Presidente

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'Amministrazione dell'Unione di comuni. Esso esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

2. In particolare il Presidente:

   a) rappresenta l'Unione e presiede l'Assemblea e la Giunta;

   b) sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge gli altri compiti attribuiti ai sindaci, relativamente alle funzioni e servizi trasferiti non incompatibili con la natura delle Unioni di comuni, dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Unione;

   c) sovrintende l'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;

   d) attribuisce gli incarichi dirigenziali;

   e) convoca e presiede l'Assemblea nei modi stabiliti dal regolamento;

f) convoca e presiede la Giunta;

g) può attribuire specifiche deleghe a singoli componenti della Giunta e dell'Assemblea.

3. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di sindaco nel comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dall'Ufficio di Presidente dell'Unione.

4. In ogni caso di vacanza, assenza e impedimento, le relative funzioni di Presidente sono svolte dal vice Presidente.

Art. 19
Elezione del Presidente

1. Nella prima adunanza l'Assemblea elegge nel proprio seno, fra i sindaci dell'Unione, il Presidente, con votazione palese a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta e viene eletto Presidente il componente che riporterà il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta e viene eletto Presidente il componente che riporterà il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

2. In caso di dimissioni del Presidente o di cessazione di questi dalla carica per altro motivo, l'Assemblea procede a una nuova elezione con le modalità previste dal presente articolo, entro 45 giorni dall'evento.

Art. 20
Il vice Presidente

1. Il Presidente dell'Unione nomina un vice presidente tra i componenti della Giunta;

2. Il Presidente può attribuire al vice Presidente specifiche deleghe relative al funzionamento dell'Ente.

3. Il vice Presidente svolge le funzioni vicarie di cui al quarto comma dell'art. 18.

Art. 21
Composizione ed elezione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Presidente e da sei membri, eletti nella stessa adunanza della elezione del Presidente, tra i componenti l'Assemblea, secondo le procedure di cui al successivo comma.

2. L'elezione dei membri della Giunta avviene a scrutinio segreto. Risultano eletti assessori i 6 (sei) componenti l'Assemblea più votati. In caso di parità è eletto il componente più anziano d'età.

3. Il numero dei componenti della Giunta deve assicurare adeguata rappresentanza dei Comuni e adeguata rappresentanza di genere

Art. 22
Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione. In particolare provvede:

   a) a dare attuazione agli indirizzi dell'Assemblea;

   b) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti dell'Assemblea formulando, tra l'altro, le proposte di atti assembleari nei casi indicati dallo Statuto;

   c) a riferire annualmente all'Assemblea sulla propria attività;

   d) ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria e, comunque, tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge e dallo Statuto, del Presidente, del direttore generale e dei dirigenti;

   e) ad adottare, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica dell'Assemblea entro i termini di legge.

2. Il Presidente può delegare ai singoli membri della Giunta, la cura di specifici settori dell'amministrazione dell'Ente, unitamente all'adozione dei relativi atti.

3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna nelle materie di propria competenza, ai sensi del comma 1 del presente articolo. Essa delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza di voti dei presenti.

Art. 23
Cessazione dalla carica di membro della Giunta

1. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di sindaco o assessore nel comune di provenienza determina la decadenza dall'ufficio di assessore dell'Unione.

2. L'Assemblea provvede alla sostituzione del membro della Giunta decaduto entro il termine di 15 giorni dall'evento.

Art. 24
Conferenze degli assessori comunali

1. L'Assemblea può istituire le conferenze degli assessori comunali, composte dagli assessori competenti per materia di ogni singolo comune, quale organismo propulsivo e consultivo per la gestione delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione.

2. Le conferenze degli assessori sono convocate dal Presidente o da altri membri della Giunta su delega del Presidente.

3. Gli assessori comunali possono intervenire alle adunanze dell'Unione per la trattazione degli argomenti riguardanti la loro delega e partecipano alla discussione senza diritto di voto. Non concorrono a determinare il numero legale per la validità della seduta.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 25
Principi della partecipazione

1. Ai cittadini e ai residenti, l'Unione assicura il diritto alla partecipazione delle scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dall'apposito regolamento.

2. L'Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali, delle associazioni e comitati titolari di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione. A tale scopo l'Assemblea dell'Unione può istituire apposite consulte, provvedendo con la medesima deliberazione a definirne i compiti e il funzionamento.

3. L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente e fornendo un'informazione completa sulla propria attività.

4. I modi della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da un apposito regolamento.

5. Il regolamento disciplina, in particolare, i modi di effettuazione dei *referenda*, sia consultivi che abrogativi e i casi di esclusione.

Art. 26
Iniziativa popolare

1. I cittadini, anche stranieri, purché residenti in uno dei Comuni dell'Unione, possono proporre agli organi dell'Unione, nelle forme previste dal

regolamento, istanze e petizioni; queste ultime devono essere sottoscritte da almeno cinquanta persone e depositate presso la segreteria generale dell'Unione. La risposta deve essere fornita entro sessanta giorni dal ricevimento.

2. I soggetti di cui al comma precedente possono altresì presentare all'Assemblea proposte di atti di sua competenza, inoltrando al Presidente uno schema di deliberazione, accompagnato da una relazione illustrativa, e dall'eventuale necessaria documentazione tecnico-amministrativa sottoscritta da almeno trecento aventi diritto.

3. L'Assemblea delibera in merito alla proposta non oltre tre mesi dal deposito della stessa.

Art. 27
Diritto d'informazione e di accesso agli atti

1. L'Unione riconosce che l'informazione sulla propria attività è condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini. Per garantire la trasparenza della propria azione l'Unione rende pubblici, principalmente mediante un proprio sito internet, a mezzo stampa e/o tramite altri strumenti d'informazione o comunicazione di massa:

   a) i dati di natura economica attinenti alle scelte di programmazione e in particolare quelli relativi alla destinazione delle risorse disponibili;

   b) i parametri assunti come rilevanti per il riparto delle risorse, nonché i dati relativi ai costi di gestione dei servizi e i dati sul loro andamento;

   c) i dati di cui l'Unione sia in possesso riguardanti le condizioni generali di vita della popolazione;

   d) i criteri e le modalità di gestione degli appalti e i soggetti gestori;

   e) i criteri e le modalità di accesso alle funzioni o ai servizi gestiti dall'Unione.

2. A tal fine, può costituire un ufficio per le relazioni con il pubblico e disciplina con apposito regolamento le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi che non siano già resi disponibili ai sensi del comma precedente.

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 28
Principi generali

1. L'assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici degli organi di governo.

2. Gli organi dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari dell'Ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurarne il livello di conseguimento.

3. L'azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità e alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

Art. 29
Principi in materia di ordinamento degli uffici

1. L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti a essa assegnati.

2. L'organizzazione s'ispira a criteri di autonomia, funzionalità, economicità e funzionalità di gestione.

3. Il personale dell'Unione è organizzato in base a principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale.

4. L'Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza agli obiettivi rispetto alle linee programmatiche e alle risorse assegnate.

Art. 30
Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole o caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.

2. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato con deliberazione della Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea.

Art. 31
Il Personale

1. L'Unione ha una sua dotazione organica.

2. L'Unione può avvalersi dell'opera del personale dipendente proveniente da enti terzi, del territorio di riferimento, eventualmente soppressi e/o in corso di scioglimento e del personale dipendente comandato dai Comuni che ne fanno parte con le modalità stabilite dal Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto dei principi stabiliti dalle norme vigenti.

3. L'Unione può avvalersi dell'opera di personale esterno, qualora determinate professionalità non sia possibile reperirle nei Comuni dell'Unione.

4. Nel caso di scioglimento dell'Unione, o qualora cessi lo svolgimento, da parte dell'Unione, di determinati servizi o funzioni già conferite, il personale comandato in servizio presso l'Unione rientra nei ruoli organici dei Comuni di provenienza.

5. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.

6. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione Regioni-enti locali.

Art. 32
Il Dirigente apicale

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 "*Organizzazione e funzionamento*", comma 5, della Legge Regionale 4 febbraio 2015, n. 2, l'Unione nomina un dirigente apicale.

2. Il dirigente apicale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.

3. Il dirigente apicale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.

4. Al dirigente apicale vengono attribuite le funzioni e le responsabilità della dirigenza ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000.

5. Il dirigente apicale, inoltre:

   a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dell'Assemblea e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

   b) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.

TITOLO V
Finanze e contabilità

Art. 33
Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. Le fonti di finanziamento dell'Unione sono costituite da:

   a) entrate proprie;

   b) trasferimenti dei Comuni aderenti;

   c) trasferimenti e contributi comunitari, statali, regionali e/o da altri enti.

3. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, delle tariffe e dai contributi sui servizi a essa affidati.

4. Il Presidente dell'Unione cura di presentare richiesta per l'accesso ai contributi disposti a favore delle forme associate.

5. E' stabilita una quota associativa *una tantum* all'atto della costituzione dell'Unione da parte di ogni comune aderente pari a € 2.000,00 (duemila).

6. E' demandato all'Assemblea, in fase di individuazione dei criteri e indirizzi per la predisposizione del Regolamento di contabilità da parte della Giunta, la definizione delle modalità di conferimento di eventuali ulteriori risorse da parte dei singoli comuni aderenti.

Art. 34
Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Assemblea dell'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi strumenti finanziari, il bilancio di previsione per l'anno successivo e il rendiconto di gestione.

2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione pluriennale. Il bilancio è redatto secondo i principi e le norme, per quanto compatibili, degli enti locali.

Art. 35
Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal Regolamento di Contabilità, approvato dall'Assemblea dell'Unione.

Art. 36
Revisione economica e finanziaria

1. L'Assemblea elegge l'Organo di Revisione economico-finanziario che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi e contabili dell'Unione.

Art. 37
Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato mediante procedura a evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.

TITOLO VI
Capo I: Norme transitorie

Art. 38
Effetti dello Statuto

1. La costituzione dell'Unione decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo.

2. A decorrere dal primo gennaio dell'esercizio successivo alla costituzione, i servizi e funzioni sino ad allora gestiti da enti terzi, del territorio di riferimento, eventualmente soppressi e/o in corso di scioglimento potranno essere trasferiti all'Unione.

3. Il trasferimento di servizi e funzioni gestiti da enti terzi, del territorio di riferimento, eventualmente soppressi e/o in corso di scioglimento può comportare il recepimento da parte dell'Unione di personale e risorse provenienti da tali enti.

Art. 39
Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni e/o servizi comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.

2. Gli organi dell'Unione curano di indicare, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.

Capo II
Norme finali

Art. 40
Norme finali

1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali.

2. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, pubblicato nell'Albo Pretorio *on line* dell'Unione e dei Comuni aderenti per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

Dott. Giorgio Solinas